

Codice A1709B

D.D. 18 febbraio 2019, n. 151

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i., art. 5 comma 6 - Evento meteorologico verificatosi nell'autunno 2014 (9/10 -30/11/2014) - Ripristino dell'imbocco del Naviglio Langosco dal fiume Ticino in comune di Cameri (No) - Approvazione progetto e concessione di contributo per euro 200.000,00. Pos. 271114

Premesso che il DPR 616/77 art. 70 ha stabilito il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

vista la Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 relativa agli interventi regionali in materia di agricoltura e foreste e s.m.i.;

vista la legge regionale n. 17 del 8 luglio 1999 relativa al *“Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca”* e in particolare l'articolo 6, comma 2, lett. l), che riserva alla Regione l'esercizio delle funzioni relative ad interventi e ripristini riguardanti l'irrigazione e la bonifica;

vista la legge regionale 29 ottobre 2015, n° 23 *“Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*;

visto il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 *“Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38”* che prevede all'articolo 5, comma 6, interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale;

visti i DD.MM. n. 30147 del 29 dicembre 2014 e n. 9132 del 4 maggio 2015 con i quali è stata dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nell'estate e nell'autunno 2014, nelle zone delimitate dalla Giunta Regionale con Deliberazioni n. 33-520 del 3 novembre 2014 e n. 14-1212 del 23/3/2015, integrata con DGR n. 14-977 del 2 febbraio 2015;

visto il D.M. n. 3764 del 11 febbraio 2016, relativo al *“Prelevamento dal Fondo di Solidarietà Nazionale e riparto 2015”*, con il quale è stata assegnata alla Regione Piemonte la somma di € 931.426,00 per finanziare gli interventi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 102/2004, per il ristoro dei danni nelle aree colpite da eventi calamitosi dichiarati eccezionali con i DD.M.M. su indicati;

visto il D.M. n. 1829 del 17 gennaio 2017, di *“Integrazione riparti 2014 e 2015”*, con il quale è stata assegnata alla Regione Piemonte la somma ulteriore di € 710.000,00 per finanziare gli interventi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 102/2004, per il ristoro dei danni nelle aree colpite da eventi calamitosi dichiarati eccezionali con i DD.M.M. su indicati;

vista la D.G.R. n. 18-5931 del 17 novembre 2017 con cui sono state integrate le somme prelevate dal Fondo di Solidarietà Nazionale con € 1.764.214,00 a favore degli interventi previsti all'art. 5, comma 6, del D.Lgs.102/2004 così da finanziare il 40% del valore degli interventi di ripristino ammissibili;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 1276 del 11 dicembre 2017 “D.Lgs. 102/04 art. 5, comma 6. Misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche verificatesi nell’anno 2014 e primo trimestre 2015 riconosciute eccezionali. D.M. n. 3764 del 11 febbraio 2016 ‘Prelevamento 2015 dal Fondo di Solidarietà Nazionale’. D.M. 3764 del 11/02/2016 e prelevamento dal Fondo di Solidarietà Nazionale ad integrazione riparti 2014 e 2015 D.M. 1829 del 17/01/2017. Integrazione prelevamento. Riparto fondi.”;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 412 del 4 aprile 2018 “Art. 5, comma 6, del D.Lgs. 102/2004 – DM 3764 del 11 febbraio 2016 ‘Prelevamento 2015 dal Fondo di Solidarietà Nazionale’ - D.G.R. n. 18-5931 del 17 novembre 2017 di riparto fondi – Individuazione interventi di ripristino e contributo ammissibile”;

vista la legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 “Istituzione in Piemonte dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari”;

vista la D.G.R. n. 38 - 9257 del 21/07/2008 che incarica, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della L.R. n. 16/2002, l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) all’esecuzione di pagamenti relativi all’erogazione di aiuti e contributi in agricoltura;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep.n. 146 del 12 luglio 2017) per l’affidamento di incarico all’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell’art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

atteso che con la determinazione dirigenziale n. 663 del 10 luglio 2017 si è provveduto all’individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all’attuazione della convenzione succitata;

preso atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all’ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 7 settembre 2018 (deter n. 943) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 11 settembre 2018;

dato atto che presso A.R.P.E.A. è stato istituito il “Fondo Avversità Stato/Regione” al quale si deve fare riferimento per i pagamenti e le erogazioni ai beneficiari aventi diritto, su cui confluiscono i fondi stanziati per il ripristino a seguito dei danni da avversità e calamità naturali al comparto agricolo;

vista la domanda di contributo trasmessa dal beneficiario ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. e pervenuta in data 23/06/2015 prot. 11143;

tenuto conto delle risultanze del Verbale di istruttoria del 12/02/2019, prot. n. 3577 agli atti del Settore Infrastrutture, Territorio rurale, Calamità naturali in Agricoltura, Caccia e Pesca con il quale si attesta la sussistenza dei requisiti per l’approvazione del progetto e il riconoscimento del contributo per € 200.000,00;

dato atto dell’osservanza dei criteri, previsti nel caso di specie dalla DGR n. 25-4316 del 5.12.2016 avente ad oggetto “Approvazione delle procedure e criteri per l’attivazione e gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lettere b) e c) dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche”, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 6 della Legge Regionale n. 14

del 14/10/2014 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia di semplificazione”*;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso non sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione *“Amministrazione Trasparente”* in quanto i dati sono già stati pubblicati con Determinazione Dirigenziale n. 412 del 4 aprile 2018;

visto l'art. 107 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea che definisce quali aiuti di Stato siano incompatibili con il mercato interno;

tenuto conto della comunicazione della Commissione Europea sulla nozione degli Aiuti di Stato di cui all' art 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01) pubblicato in Gazzetta Ufficiale della UE il 19/07/2016, nella quale dal paragrafo 199 al paragrafo 228 si danno indicazione in merito alla nozione di aiuto di stato circa le infrastrutture:

- Paragrafo 203: *“il finanziamento delle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali è in linea di principio escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato... omissis”*,
- Paragrafo 205: *“se un'infrastruttura è utilizzata per attività sia di natura economica che non economica, il finanziamento pubblico per la sua costruzione rientra nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato solo nella misura in cui copre i costi legati alle attività economiche”*,
- Paragrafo 211: *“Omissis l'infrastruttura non deve essere concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo, ma deve recare beneficio alla società nel suo insieme”*;

poiché gli interventi oggetto del presente provvedimento:

- interessano opere che non sono intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- interessano attività non di natura economica ed il finanziamento copre i costi legati alle attività non economiche;
- recano beneficio alla società nel suo insieme e l'infrastruttura non è concepita per favorire un'impresa o un settore specifico in modo selettivo;

rilevato che l'art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dispone che la documentazione antimafia non è richiesta *“per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, ...omissis”*;

preso atto del parere della Direzione *“Affari generali e Advocatura”* della Regione Piemonte prot 1704/DB0502 del 02/01/2009, successivamente confermato in data 29/01/2014 anche a seguito delle disposizioni integrative e correttive al decreto 6 settembre 2011 n. 159 avvenute con il Decreto legislativo 13 dicembre 2012, nel quale si asserisce che i consorzi irrigui hanno personalità giuridica privata ma perseguono le finalità pubbliche a loro attribuite dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 21, che i contributi ad essi corrisposti non attengono allo svolgimento di attività imprenditoriali e che pertanto trova applicazione, nei loro riguardi, l'esclusione prevista dal predetto art. 83 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;

vista la D.G.R. n. 21-6908 del 25/05/2018, avente ad oggetto “*Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016 n. 41-4515*”, nella quale viene individuato in 180 giorni il termine utile alla conclusione del procedimento a partire dal ricevimento della documentazione progettuale;

rilevato che il termine per l’espletamento del procedimento risulta rispettato;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso,

Il Dirigente

visto il D.Lgs. n. 102/2004 e s.m.i.;

visti gli art. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 e s.m.i.

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

determina

- di approvare il progetto per i lavori di ripristino dell’imbocco del Naviglio Langosco dal fiume Ticino in comune di Cameri (No), conseguenti ai danni provocati dalle avversità atmosferiche verificatisi nell’autunno 2014, dell’importo complessivo ammissibile di € 250.000 così suddiviso:

A) Lavori		
A1) Importo lavori	€	281.163,17
A2) Oneri per la sicurezza	€	7.229,38
Totale A)	€	288.392,55
B) Somme a disposizione		
B1) Contributo IVA sui lavori	€	63.446,36
Totale B)	€	63.446,36
Totale spesa (A+B)	€	351.838,92
Spesa ammessa (D.D n. 642 del 04/06/2018)	€	250.000,00
IMPORTO contributo (80% spesa ammessa - D.D 642 del 4/6/2018)	€	200.000,00

e di riconoscere all'Associazione d'irrigazione Est Sesia C.F. 80000210031 per la realizzazione dei lavori sopraindicati, un contributo in conto capitale di € 200.000,010 ai sensi del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i;

- di prevedere che l'erogazione del contributo è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

o il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in mesi 18 dalla data della presente determinazione dirigenziale; eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca ed autorizzate con comunicazione del dirigente del Settore;

o siano ottemperate le prescrizioni disposte da tutti i provvedimenti autorizzativi acquisiti ai sensi della normativa vigente e siano comunicate al Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura;

o le opere dovranno essere eseguite conformemente agli atti approvati, nell'osservanza delle vigenti leggi e alle specifiche disposizioni;

o si dovrà dare tempestiva comunicazione al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca dell'inizio dei lavori, di ogni sospensione e ripresa degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti in corso d'opera;

o l'Amministrazione regionale dovrà essere tenuta sollevata e indenne da qualsiasi molestia a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere finanziate;

o i lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro;

o dovranno essere pienamente rispettati i diritti di terzi sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto beneficiario del contributo da parte di chi si ritenesse danneggiato dalla tipologia di lavoro approvata;

o le opere provvisorie e in ogni caso quelle non visionabili a lavori ultimati sono finanziabili solo se, congiuntamente alla contabilità finale, verrà presentata idonea documentazione fotografica che ne attesti l'avvenuta realizzazione;

- di rinviare a quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale del 21/06/2017 n. 583 "DD.G.R. n. 25-4316 del 05 dicembre 2016 e n. 19-5047 del 15 maggio 2017. Approvazione dei criteri operativi da adottare per le attività di programmazione, approvazione della spesa ammissibile e individuazione dei beneficiari relative a interventi di costruzione, miglioramento e ripristino, a qualsiasi titolo finanziati, afferenti ad infrastrutture agricole ed opere collettive di bonifica." per quanto attiene a realizzazione lavori, approvazione eventuali varianti, liquidazione di anticipazioni, acconti e saldo del contributo;

- di stabilire nel caso di inosservanza di alcune o di tutte le prescrizioni citate sarà possibile procedere alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipo, maggiorate degli interessi, come stabilito dalla legislazione in materia.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del d.lgs n. 33/2013, non sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente in quanto i dati sono già stati pubblicati con Determinazione Dirigenziale n. 412 del 4 aprile 2018;

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice

Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Paolo CUMINO

Estensore della Determina
Alessandro Angeletti